Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 284

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Martedì, 10 novembre 1970** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.030** - Semestrale L. **11.030** - Trimestrale L. **6.020** - Un fascicolo L. **100** - Fascicoli annate arretrate: L. **200** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **16.030** - Semestrale L. **9.020** - Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **90** - Fascicoli annate arretrate: L. **180.**

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 28 ottobre 1970, n. **777.**

Autorizzazione a prestazioni di lavoro straordinario per alcuni servizi delle Amministrazioni finanziarie.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per corrispondere ad effettive, indilazionabili esigenze connesse alla crescente azione d'intervento dello Stato nei vari settori economico-sociali, i dipendenti civili dello Stato di ogni carriera, qualifica e ordinamento, comunque in servizio presso le amministrazioni, uffici e servizi sottoindicati, sono autorizzati — con effetto dal 1° gennaio 1970 e fino al 31 dicembre 1972 — ad effettuare, anche in deroga alle vigenti disposizioni, prestazioni di lavoro straordinario per non oltre cinquanta ore mensili per ciascuna unità del personale delle carriere direttive, di concetto ed esecutive e per non oltre sessanta ore mensili per il personale ausiliario ed operaio, in aggiunta a quelle massime previste dalle norme in vigore:

uffici e servizi centrali e periferici del Ministero delle finanze, escluso il personale in servizio presso la Direzione generale per i servizi della finanza locale e quello appartenente ai ruoli dell'Amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette;

uffici e servizi centrali e periferici del Ministero del tesoro che non abbiano autonomia di amministra-

zione, escluso il personale il cui trattamento economico accessorio sia a carico degli uffici aventi autonomia di amministrazione, il personale di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, come sostituito dalla legge di conversione 16 febbraio 1967, n. 14, nonchè il personale in servizio presso l'ufficio centrale di ragioneria presso l'Amministrazione dei monopoli di Stato e presso il servizio centrale di ragioneria dell'ANAS;

Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Ministero delle partecipazioni statali.

Art. 2.

Le norme contenute nel precedente articolo si applicano nei confronti del personale amministrativo in servizio presso gli uffici centrali, delegazioni e uffici distaccati della Corte dei conti.

Art. 3.

Ai fini del raggiungimento dei limiti mensili previsti dall'articolo 1, il numero di ore di lavoro straordinario per il personale fruente dei tributi speciali di cui alla tabella *A* allegata alla legge 26 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni, per quello fruente degli emolumenti previsti dal decreto-legge 31 luglio 1954, n. 534, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 870, e successive variazioni, nonché per il personale di cui all'articolo 2, è determinato tenendo conto del numero di ore di lavoro straordinario corrispondente alla quota unitaria di riparto dei tributi e degli emolumenti da ciascuno percepiti nonché all'importo del trattamento previsto dall'articolo 43 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345.

La tabella *A*, titolo I, allegata alla legge 26 settembre 1954, n. 869, è sostituita dalla tabella allegata alla presente legge.

La quota individuale di riparto dei tributi speciali derivante dall'applicazione della nuova tabella di cui al comma precedente non può superare, per ciascun mese, un importo corrispondente al compenso per cinquanta ore di lavoro straordinario. L'eventuale eccedenza è versata all'entrata del bilancio dello Stato.

Art. 4.

Il Ministro per il tesoro, d'intesa con gli altri Ministri interessati, stabilirà annualmente con proprio decreto i limiti, i criteri e le modalità per la esecuzione ed il pagamento — con possibilità di forfetizzazione — del lavoro straordinario previsto dalla presente legge e provvederà alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1970 in lire 9.500 milioni, si provvede mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 ottobre 1970

SARAGAT

COLOMBO — FERRARI AGGRADI — GIOLITTI — PRETI — PICCOLI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

TABELLA A

TRIBUTI SPECIALI PER SERVIZI RESI DAL MINISTERO DELLE FINANZE

TITOLO I

PERSONALE DEGLI UFFICI DISTRETTUALI DELLE IMPOSTE DIRETTE

OGGETTO	Tariffe (lire)		*Annotazioni*
	Fisso	Scritturato	
1. — Certificati-copia - Estratti vari:			Quando i certificati sono richiesti da privati per comprovare la situazione generale reddituaria o patrimoniale ai fini della legislazione sul lavoro, di quella previdenziale e di quella sulla pubblica istruzione, nonchè ai fini di indennità, di sovvenzione e simili è dovuto soltanto un diritto fisso di lire 50.
per ogni copia certificato ed estratto, oltre al diritto di ricerca e di consultazione di cui ai nn. 5 e 7 .	200	—	
per la prima pagina	—	100	
per le pagine successive . . .	—	50	
2. — Diritto per la conservazione della seconda copia degli atti catastali			
a) per ogni voltura eseguita, calcolata con i criteri della legge 4 luglio 1897, n. 276, ed articolo 3 della legge 14 gennaio 1929, n. 159 .	800	—	
b) per ogni frazionamento approvato .	500	—	

OGGETTO	Tariffe (lire) Fisso	Tariffe (lire) Scritturato	*Annotazioni*
3. — Diritto fisso sui certificati, copie ed estratti catastali in bollo .	50	—	
Diritto di scritturazione per ogni pagina successiva alla prima	—	20	
4. — Diritto d'urgenza per il rilascio dei certificati, entro cinque giorni dalla richiesta .	—	—	D'importo pari ai diritti stabiliti dalla presente tabella ai numeri corrispondenti.
5. — Diritti per la consultazione degli atti catastali:			
per la prima mezz'ora .	500	—	
per ogni ora o frazione di ora successiva .	800	—	
6. — Diritto fisso sulle copie delle decisioni emesse dalle commissioni amministrative	25	—	
per la prima pagina .	—	50	
per ogni pagina successiva .	—	20	
7. — Diritto per consultazione dei registri, degli atti e degli schedari riguardanti le varie imposte:			Le consultazioni dovranno eseguirsi ad opera del personale dell'ufficio ed a richiesta di chi ne ha diritto per legge.
per la prima mezz ora o frazione .	250	—	
per ogni ora o frazione di ora successiva .	500	—	
8. — Per anticipata consegna dei ruoli agli esattori delle imposte dirette	—	100 per ogni 100 articoli	
9. — Lavoro per conto di enti impositori riguardante tributi locali: Ripartizione di reddito mobiliare che si produce in più comuni a favore degli enti interessati. Da ciascun comune interessato è dovuto un diritto	300	—	Il diritto di cui contro è dovuto dalla provincia in misura ridotta alla metà e dalla camera di commercio ad un quarto. Le amministrazioni provinciali e la camera di commercio, industria e agricoltura, versano direttamente agli uffici distrettuali delle imposte dirette i compensi ad essi dovuti per la ripartizione del reddito mobiliare che si produce in più comuni. Il comune delegato alla notifica del riparto, ai sensi dell'articolo 161 del testo unico della finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, è tenuto a corrispondere agli uffici distrettuali delle imposte dirette i compensi stessi anche per conto degli altri comuni interessati, salvo rivalsa delle rispettive quote.
10. — Lavori inerenti alle sovrimposte immobiliari comunali e provinciali da riscuotere con ruoli principali e suppletivi erariali. A carico di ciascun ente interessato .	—	50 per ogni 100 articoli	
11. — Lavori inerenti all'applicazione dei tributi non erariali compresi nel ruolo unico di ricchezza mobile. A carico di ciascun ente interessato .	—	100 per ogni 100 articoli	
12. — Lavori inerenti all'applicazione di contributi compresi nei ruoli erariali . .	—	100 per ogni 100 articoli	
13. — Compilazione e tariffazione dei ruoli speciali di sovrimposta comunale e provinciale. A carico di ciascun ente interessato . .	—	150 per ogni 100 articoli	Ove la compilazione e la tariffazione non siano state eseguite dagli uffici distrettuali delle imposte dirette, il diritto di cui contro è ridotto alla metà per la vidimazione di controllo da parte dei medesimi uffici.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 agosto 1970, n. **778.**

Rettifica della denominazione dell'Istituto delle suore passioniste, con sede in Roma.

N. 778. Decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la denominazione dell'Istituto delle suore passioniste, con sede in Roma, viene rettificata in « Congregazione delle suore passioniste di San Paolo della Croce ».

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1970
Atti del Governo, registro n. 238, *foglio n.* 32. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1970, n. **779.**

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di La Spezia ad acquistare un complesso immobiliare.

N. 779. Decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di La Spezia, viene autorizzata ad acquistare dalla società ing. Nino Ferrari un complesso di locali a piano terra di un edificio di recente costruzione sito in La Spezia, via Mantegazza, della superficie di mq. 715, al prezzo di L. 71.500.000.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1970
Atti del Governo, registro n. 238, *foglio n.* 27. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1970, n. **780.**

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pesaro ad acquistare un immobile.

N. 780. Decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pesaro viene autorizzata ad acquistare dalla signora Carolina Pergami Belluzzi un lotto di terreno della estensione di mq. 10.000 circa, sito in località Campanara del comune di Pesaro, al prezzo di L. 1000 al mq.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1970
Atti del Governo, registro n. 238, *foglio n.* 28. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1970, n. **781.**

Donazione allo Stato di un immobile sito in comune di Camerino.

N. 781. Decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, viene autorizzata l'accettazione della donazione disposta a favore dello Stato dall'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Macerata con atto 21 ottobre 1969, n. 14045 di rep., a rogito notaio Giulio Acquaticci di Macerata, di un appezzamento di terreno della superficie di mq. 420, sito in comune di Camerino, località Borgo S. Giorgio, appezzamento già da tempo utilizzato per la costruzione di un fabbricato per i terremotati senza tetto, ai sensi della legge 1° ottobre 1951, n. 1133.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1970
Atti del Governo, registro n. 238, *foglio n.* 35. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1970, n. **782.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Anna Madre di Maria Vergine, nel comune di Verolanuova.

N. 782. Decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Brescia in data 15 gennaio 1969, integrato con due dichiarazioni rispettivamente del 22 e del 29 dicembre 1969, relativo alla erezione della parrocchia di S. Anna Madre di Maria Vergine, in frazione Breda Libera del comune di Verolanuova (Brescia).

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1970
Atti del Governo, registro n. 238, *foglio n.* 29. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1970, n. **783.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della elevazione in parrocchia della curazia autonoma ed indipendente di S. Biagio, nel comune di Romeno.

N. 783. Decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Trento in data 1° maggio 1967, integrato con postilla del 4 dicembre 1967 e con due dichiarazioni rispettivamente del 5 marzo 1968 e del 26 gennaio 1970, relativo alla elevazione in parrocchia della curazia autonoma ed indipendente di S. Biagio, in frazione Salter del comune di Romeno (Trento).

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1970
Atti del Governo, registro n. 238, *foglio n.* 31. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1970, n. **784.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Francesco di Paola, nel comune di Partinico.

N. 784. Decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Monreale in data 13 marzo 1968, integrato con dichiarazione di pari data, con altro decreto del 10 marzo 1969 e con dichiarazione del 4 aprile 1970, relativo alla erezione della parrocchia di S. Francesco di Paola, in località Fondachelli del comune di Partinico (Palermo).

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1970
Atti del Governo, registro n. 238, *foglio n.* 30. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 1970, n. 785.

Autorizzazione all'Istituto nazionale di riposo e cura per anziani « Vittorio Emanuele II », di Ancona, ad acquistare un immobile.

N. 785. Decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, l'Istituto nazionale di riposo e cura per anziani « Vittorio Emanuele II » di Ancona, viene autorizzato ad acquistare per il prezzo di L. 580.000.000, un complesso immobiliare sito in Roma, alla via Cassia n. 1167 che insiste su di un'area descritta al catasto terreni, partita n. 1520, sezione *D*, foglio n. 205, particella n. 38 parte e consistente in un fabbricato in costruzione allo stato di finitura.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1970
Atti del Governo, registro n. 238, foglio n. 33. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1970.

Limitazione della durata del consorzio di rimboschimento tra lo Stato e la provincia di Ancona con aumento del relativo contributo statale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 75 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, sul riordinamento e sulla riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani;

Visto il regio decreto 29 giugno 1913, n. 1026, con il quale venne costituito un consorzio tra lo Stato e la provincia di Ancona, allo scopo di promuovere il rimboschimento e la ricostituzione dei boschi estremamente deteriorati nei terreni, della provincia medesima, sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici;

Visto il decreto presidenziale 1° febbraio 1960, con il quale il contributo statale annuo a favore di detto consorzio venne elevato, a tempo indeterminato, fino a L. 1.000.000;

Vista la deliberazione n. 62 del 7 aprile 1962, con la quale il consiglio provinciale di Ancona determinò di elevare il contributo della provincia, a favore del consorzio di rimboschimento, a L. 6.000.000 annui, per un periodo ventennale, a decorrere dall'anno 1962;

Constatato che, in relazione a tale deliberato, con decreto presidenziale 4 settembre 1962 venne disposto l'analogo aumento del contributo statale, limitando la scadenza dell'impegno relativo al 30 giugno 1970;

Considerata la opportunità di prorogare ulteriormente l'adesione dello Stato al predetto consorzio, mantenendo la misura contributiva annua nell'importo di lire 6.000.000 fino al 31 dicembre 1975;

Attesa, tuttavia, la necessità di determinare la scadenza degli impegni di spesa a carico del bilancio statale, già assunti a tempo indeterminato;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

A decorrere dal 1° luglio 1970, è revocato l'impegno di spesa assunto, a tempo indeterminato, con il decreto presidenziale 1° febbraio 1960 citato nelle premesse.

La durata del consorzio di rimboschimento — costituito tra lo Stato e la provincia di Ancona con regio decreto 29 giugno 1913, n. 1026 — viene pertanto prorogata e limitata al solo periodo 1° luglio 1970-31 dicembre 1975. Lo Stato conferisce al consorzio il contributo nella misura annua di L. 6.000.000.

L'erogazione del contributo statale è subordinata comunque al versamento delle quote contributive a carico dell'amministrazione provinciale di Ancona.

Il contributo statale relativo al semestre 1° luglio-31 dicembre 1970 graverà sul capitolo 5603 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1970, mentre le successive quote annue di contributo saranno prelevate sui corrispondenti capitoli degli anni finanziari futuri.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana previa registrazione alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1970

SARAGAT

NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 settembre 1970
Registro n. 12 Corpo forestale Stato, foglio n. 94

(10604)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 novembre 1970.

Elenco di comuni cui si applicano le provvidenze previste dagli articoli 17, 18, 19, 20 e 21 del decreto-legge 16 ottobre 1970, n. 723.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 16 del decreto-legge 16 ottobre 1970, n. 723, recante provvidenze in favore dei comuni colpiti dalle calamità naturali verificatesi nei mesi di agosto, settembre e ottobre 1970;

Udito il parere delle amministrazioni provinciali competenti;

Sulla proposta dei Ministri per l'interno e per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Le provvidenze previste dagli articoli 17, 18, 19, 20 e 21 del decreto-legge 16 ottobre 1970, n. 723 si applicano nei comuni sotto elencati, osservate le condizioni e le modalità stabilite dal decreto stesso per l'erogazione delle provvidenze medesime.

Provincia di Genova:

Genova, Busalla, Campo Ligure, Campomorone, Casella, Ceranesi, Crocefieschi, Isola del Cantone, Masone, Mele, Mignanego, Montoggio, Ronco Scrivia, Rossiglione, Sant'Olcese, Savignone, Serra Riccò, Tiglieto, Valbrevenna, Vobbia.

Provincia di Alessandria:

Belforte Monferrato, Carrega Ligure, Molino dei Torti, Ovada, Serravalle Scrivia, Castelnuovo Scrivia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 novembre 1970

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
COLOMBO

Il Ministro per l'interno
RESTIVO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

(10967)

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1970.

Modalità per la concessione del prelievo ridotto alla importazione di tonn. 700 di fettucce di barbabietole essiccate destinate alla fabbricazione di succedanei torrefatti del caffè per il periodo 1° luglio 1967-30 giugno 1968.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO, PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE, PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO E PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, con la quale è stato ratificato e reso esecutivo il trattato che istituisce la Comunità economica europea;

Vista la legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65, e successive modifiche ed aggiunte;

Vista la tariffa dei dazi doganali di importazione approvata con decreto presidenziale 26 giugno 1965, n. 723, e successive modifiche ed aggiunte;

Visto il decreto legge 20 febbraio 1968, n. 59, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 224, con il quale sono state, tra l'altro, stabilite norme per l'adozione di alcune misure di organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero;

Visto il regolamento n. 44-67 adottato dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea il 21 febbraio 1967, relativo ad alcune misure di organizzazione dei mercati nel settore dello zucchero per la campagna 1967-1968, modificato dal regolamento n. 219/67 C.E.E.

Vista la decisione della commissione della Comunità economica europea adottata il 28 giugno 1968 che autorizza la Repubblica italiana ad importare, in esenzione parziale da prelievo, determinati quantitativi di fettucce disseccate di barbabietole in provenienza da Paesi terzi;

Decreta:

Art. 1.

Per il periodo dal 1° luglio 1967 al 30 giugno 1968 il prelievo applicabile alle importazioni di fettucce disseccate di barbabietole, della voce 12.04 della tariffa doganale comune, destinate alla fabbricazione di succedanei torrefatti del caffè o di estratti da utilizzare come succedanei del caffè, sotto l'osservanza delle norme stabilite dall'art. 3 e seguenti del decreto ministeriale 9 gennaio 1953, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 28 aprile 1953, n. 97, è fissato nella misura di L. 417,28 per quintale netto, entro i limiti di un quantitativo di 700 tonnellate.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 luglio 1970

Il Ministro per le finanze
PRETI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

Il Ministro per il commercio con l'estero
ZAGARI

(10580)

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1970.

Costituzione del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di assistenza magistrale.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduta la legge 7 marzo 1957, n. 93, che ha apportato modificazioni al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1346, istitutivo dell'Ente nazionale di assistenza magistrale (E.N.A.M.), ratificato con legge 21 marzo 1953, n. 190;

Veduto il decreto ministeriale 16 giugno 1966, con il quale venne nominato il consiglio di amministrazione dell'E.N.A.M. per il quadriennio 1966-1970;

Veduta la lettera dell'E.N.A.M., con la quale sono comunicati i risultati delle elezioni indette dall'ente stesso per la nomina del rappresentante del personale direttivo ed ispettivo delle scuole elementari (ispettore scolastico Biagio Gentilini) e dei sei rappresentanti della classe magistrale (insegnanti elementari Venier Marcella, Paris Giuseppe, Bracci Ivo, Chiodi Enrico, Lucisano Vittorio, Bonacasa Nicola);

Vedute le note del Ministero del tesoro e del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con le quali i Ministeri stessi designano, quali loro rappresentanti in seno al nuovo consiglio di amministrazione dell'E.N.A.M., rispettivamente, il dott. Benvenuto Bertoni e il dott. Giuseppe Stochino;

Ritenuta l'opportunità di designare quale rappresentante di questo Ministero in seno al consiglio stesso il dott. Salvatore Spadaro, ispettore generale dell'amministrazione centrale;

Decreta:

A far parte del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di assistenza magistrale (E.N.A.M.), e per la durata di un quadriennio, sono chiamati i signori:

Spadaro dott. Salvatore, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione;

Bertoni dott. Benvenuto, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Stochino dott. Giuseppe, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Gentilini dott. Biagio, ispettore scolastico, in rappresentanza del personale ispettivo e direttivo della scuola elementare (membro eletto);

Venier Marcella, Paris Giuseppe, Bracci Ivo, Chiodi Enrico, Lucisano Vittorio e Bonacasa Nicola, insegnanti elementari, in rappresentanza della classe magistrale (membri eletti).

Roma, addì 5 ottobre 1970

Il Ministro: MISASI

(10824)

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1970.

Proroga del termine di cui all'art. 21, primo comma, del regolamento dell'attività statutaria dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza farmacisti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 5 dello statuto dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza dei farmacisti, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1956, n. 1719;

Visto il decreto ministeriale 26 giugno 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 4 agosto 1961, con il quale sono state ratificate le deliberazioni, adottate il 14 febbraio 1960 e 19 novembre 1960, del consiglio nazionale dell'ente predetto, concernente il regolamento dell'attività statutaria dell'ente stesso, successivamente modificato con decreti ministeriali del 6 agosto 1962, 26 agosto 1966, 31 agosto 1968, 2 aprile 1969 e 1° luglio 1969;

Vista la deliberazione del suddetto consiglio nazionale in data 11 luglio 1970, con la quale a partire dal 1° gennaio 1970 il termine del 31 dicembre 1969, contenuto nel primo comma dell'art. 21 del sopraindicato regolamento è prorogato fino al 30 giugno 1973;

Ritenuta la opportunità di approvare la modifica al citato regolamento;

Decreta:

E' ratificata l'allegata deliberazione del consiglio nazionale dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza farmacisti, adottata in data 11 luglio 1970 per effetto della quale il termine del 31 dicembre 1969 contenuto nel primo comma dell'art. 21 del regolamento dell'attività statutaria dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza farmacisti è prorogato a tutto il 30 giugno 1973.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 ottobre 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

IL CONSIGLIO NAZIONALE
DELL'ENTE NAZIONALE PER LA PREVIDENZA
E L'ASSISTENZA AI FARMACISTI

convocato a norma di statuto dal presidente,
riunitosi in data 11 luglio 1970

Visto che la facoltà di effettuare un riscatto aggiuntivo ai fini di conseguire un aumento dell'importo della pensione, accordata ai pensionati dall'art. 21 del regolamento di attuazione dell'attività statutaria dell'Ente, è scaduta con la data 31 dicembre 1969;

Tenuto conto della vicinanza della fine del periodo transitorio di avviamento della gestione invalidità vecchiaia superstiti dell'Ente che comporta la revisione globale dei criteri di pensionamento entro un biennio;

Considerato che fino alla predetta revisione, la facoltà di riscatto aggiuntivo dev'essere mantenuta, secondo quanto disposto nell'art. 20, quinto comma del regolamento precitato;

Conformemente all'art. 5, lettera *b*) dello statuto dell'ente,

Delibera:

A partire dal 1° gennaio 1970 il termine del 31 dicembre 1969, contenuto nel primo comma dell'art. 21 del regolamento dell'attività statutaria dell'ENPAF, approvato con decreto ministeriale 26 giugno 1961, e successive modificazioni, è prorogato fino al 30 giugno 1973.

(10859)

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1970.

Emissione di buoni ordinari del tesoro al portatore a dodici mesi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 9 gennaio 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 10 gennaio 1970, con il quale, tra l'altro, si è stabilito che gli importi dei buoni ordinari del tesoro al portatore con scadenza a dodici mesi da emettere per l'anno finanziario 1970, saranno determinati con decreti del Ministro per il tesoro da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 10 del mese in cui si effettua l'emissione;

Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1970, numero 503767, registrato alla Corte dei conti in data 25 settembre 1970, con il quale, a decorrere dalla emissione del mese di ottobre 1970, l'interesse annuo sui buoni ordinari del tesoro da vincolare a riserva, da corrispondersi anticipatamente è stato fissato nella misura del 5,50 %;

Decreta:

E' disposta nel mese di novembre 1970 l'emissione di buoni ordinari del tesoro al portatore a dodici mesi da vincolare a riserva ai sensi dell'art. 32, lettera *f*), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, fino al limite massimo in valore nominale di L. 104.000.000.000.

L'emissione sarà effettuata il giorno 26 novembre 1970.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 novembre 1970

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1970
Registro n. 32 Tesoro, foglio n. 220

(10994)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 2 ottobre 1970 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Cornelio Alessio, console onorario del Togo a Torino.

(10786)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'amministrazione della scuola convitto professionale per infermiere, annessa agli spedali riuniti di S. Maria della Scala di Siena, ad istituire un corso di specializzazione in assistenza chirurgica.

Con decreto 300.10.75/4-4335/1 in data 1° luglio 1970 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione della scuola convitto professionale per infermiere annessa agli spedali riuniti di S. Maria della Scala di Siena, è autorizzata ad istituire un corso di specializzazione in assistenza chirurgica presso la scuola medesima.

(10774)

Autorizzazione all'amministrazione della scuola convitto professionale per infermiere, annessa agli spedali riuniti di S. Maria della Scala di Siena, ad istituire un corso di specializzazione in anestesia e rianimazione.

Con decreto 300.10.11.75/3.4335 in data 1° luglio 1970 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione della scuola convitto professionale per infermiere annessa agli spedali riuniti di S. Maria della Scala di Siena, è autorizzata ad istituire un corso di specializzazione in anestesia e rianimazione presso la scuola medesima.

(10775)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni siti lungo il fiume Adige nei comuni Parcines, Naturno, Montechiaro e Prato.

Con decreto 29 luglio 1970, n. 218, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di alcuni terreni del vecchio alveo del fiume Adige segnati nel catasto del comune di Parcines alle ppff. 2363/1 (mq. 6851); 2363/2 (mq. 7668); 2363/3 (mq. 1348). Naturno alle ppff. 3388/3 (mq. 4354); 3388/7 (mq. 690); 3388/8 (mq. 1561); 3388/9 (mq. 236); 3388/10 (mq. 1314); 3398/2 (mq. 1367). Prato alla pf. 3158 (mq. 17.008) e Montechiaro alla pf. 1188 (mq. 7321), e complessivamente di mq. 49.718 ed indicati negli estratti catastali rilasciati il 18 dicembre 1967, in scala 1:2880 dall'ufficio tecnico erariale di Bolzano; estratti catastali che fanno parte integrante del decreto stesso.

(10762)

Esito di ricorso

Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto il 27 marzo 1968 dal sig. Girolamo Paciolla, assegnatario di un alloggio popolare sito in Napoli alla via Calata Capodichino n. 343, is. 9, di spettanza dell'Istituto autonomo per le case popolari di Napoli, avverso la decisione 11 marzo 1968, numero 385/C.R.V., della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica istituita presso il provveditorato alle opere pubbliche di Napoli, è stato, su conforme parere del Consiglio di Stato, respinto.

(10610)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER L'EMILIA-ROMAGNA

Approvazione del piano di zona del comune di Lugo

Con decreto provveditoriale n. 1004, in data 24 ottobre 1970, è stato approvato il piano per l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare adottato dal comune di Lugo con deliberazioni consiliari n. 78 del 21 aprile 1967, n. 79 del 28 aprile 1967, n. 80 dell'8 maggio 1967 e n. 29 del 12 febbraio 1970.

Copia di tale decreto e degli atti che ne formano parte integrante, muniti del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(10761)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla cassa scolastica del liceo classico « G. D'Annunzio » di Pescara ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Pescara n. 17129 del 29 gennaio 1970, il preside del liceo classico « Gabriele D'Annunzio » di Pescara in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della cassa scolastica dell'istituto, è stato autorizzato ad accettare dalla famiglia Leonelli la somma di L. 1.420.000 per l'istituzione di un premio di studio intitolato « Pietro e Mario Leonelli ».

(10759)

Autorizzazione alla cassa scolastica dell'istituto magistrale di Pisa ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Pisa n. 626 del 23 aprile 1970, il preside dell'istituto magistrale di Pisa, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della cassa scolastica dell'istituto, è stato autorizzato ad accettare da offerenti vari la somma di L. 662.525 per l'istituzione di un premio di studio intitolato « Annarosa Tornar ».

(10760)

Autorizzazione all'Istituto regionale per ciechi di Torino ad accettare un'eredità

Con decreto prefettizio n. 3331/1 24.11 del 12 ottobre 1970 l'Istituto regionale per ciechi di Torino è autorizzato ad accettare l'eredità costituita in buoni del tesoro ed obbligazioni per un valore complessivo di L. 1.125.000 disposta dalla signora Gabriella Gabrielli ved. Beztler.

(10778)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1970, registrato alla Corte dei conti il 24 agosto 1970, reg. n. 80, foglio n. 172, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto dal prof. Mario Fabrizi, avverso la decisione con la quale il provveditore agli studi di Napoli, in parziale accoglimento del ricorso gerarchico del prof. Ilardo Aniello, ha disposto la revoca della sua nomina a supplente annuale di applicazioni tecniche maschili presso la scuola media di Brusciano.

(10776)

Con decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1970, registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 1970, registro n. 91, foglio n. 219, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 5 maggio 1966 dalla signora Losasso Palmieri Adriana, avverso la decisione n. 15580 in data 8 dicembre 1965 del provveditore agli studi di Avellino.

(10777)

MINISTERO DELLA DIFESA

Determinazione delle zone soggette a limitazioni circostanti l'aeroporto di Amendola

Giusto quanto previsto dall'art. 715-*ter* della legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717, del codice della navigazione è stata disposta la pubblicazione mediante deposito per sessanta giorni consecutivi all'albo pretorio del comune di Manfredonia della mappa relativa ad una prima parte delle limitazioni delle costruzioni ed impianti in alcune zone circostanti l'aeroporto di Amendola con riserva di deposito delle mappe relative alle zone interessate dalle restanti limitazioni.

Nel termine prescritto di giorni centoventi (120) da quello del deposito della mappa anzidetta nell'ufficio comunale chiunque vi abbia interesse può con atto notificato al Ministro per la difesa proporre opposizione alla determinazione della zona soggetta a limitazioni che lo riguarda e al decreto ministeriale n. 13 del 12 giugno 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 156 in data 24 giugno 1967.

(10709)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno sito nel comune di Licciana Nardi

Con decreto 25 marzo 1970 del Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato dell'immobile distinto nel nuovo catasto terreni del comune di Licciana Nardi (Massa-Carrara), con il mappale 5059 sezione *C*, della superficie complessiva di mq. 50.

(10763)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Inizio delle procedure per la nomina di medici aiuto effettivi delle ferrovie dello Stato

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 20 del 31 ottobre 1970, parte 2ª, è data comunicazione dell'inizio delle procedure regolamentari per la nomina di alcuni medici aiuto effettivi.

Le norme per la partecipazione alle procedure suddette sono contenute nell'« Avviso » pubblicato nel citato Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato.

(10757)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Pizzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 30 ottobre 1970, il comune di Pizzo (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 93.925.265, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10876)

Autorizzazione al comune di Roccabernarda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 30 ottobre 1970, il comune di Roccabernarda (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.998.175, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10877)

Autorizzazione al comune di Rocchetta e Croce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1970, il comune di Rocchetta e Croce (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.822.241, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10878)

Autorizzazione al comune di S. Nicola dell'Alto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 30 ottobre 1970, il comune di S. Nicola dell'Alto (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.704.830, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10879)

Autorizzazione al comune di S. Caterina dello Ionio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 30 ottobre 1970, il comune di S. Caterina dello Ionio (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.053.745, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10880)

Autorizzazione al comune di Stilo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 30 ottobre 1970, il comune di Stilo (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 74.184.035, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10881)

Autorizzazione al comune di S. Pancrazio Salentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 30 ottobre 1970, il comune di S. Pancrazio Salentino (Brindisi) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 137.913.722, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10882)

Autorizzazione al comune di Villa S. Lucia degli Abruzzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 30 ottobre 1970, il comune di Villa S. Lucia degli Abruzzi (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.716.965, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10883)

Autorizzazione al comune di Villa S. Giovanni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 30 ottobre 1970, il comune di Villa S. Giovanni (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 348.394.980, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10884)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione del nuovo statuto del consorzio di bonifica dei Colli di Tortoreto e S. Omero, con sede in Nereto

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 6678, in data 26 ottobre 1970, è stato approvato, con modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del consorzio di bonifica dei Colli di Tortoreto e S. Omero, con sede in Nereto (Teramo), deliberato dall'assemblea generale dei consorziati in data 16 novembre 1966.

(10787)

Ampliamento del comprensorio del consorzio di bonifica della Valle del Lao e Abatemarco, in provincia di Cosenza.

Con decreto presidenziale 26 marzo 1970, n. 448, registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 1970 al registro n. 13, foglio n. 252, il comprensorio del consorzio di bonifica della Valle del Lao e Abatemarco, in provincia di Cosenza, è stato ampliato mediante aggregazione di alcune zone limitrofe della estensione complessiva di 17.410 ettari circa.

(10765)

Approvazione dello statuto del consorzio frusinate di bonifica montana nei monti Lepini ed Ausoni, con sede in Frosinone.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 50506 in data 14 ottobre 1970 è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il testo dello statuto del consorzio frusinate di bonifica montana dei monti Lepini ed Ausoni, con sede in Frosinone, deliberato dal commissario ministeriale del consorzio suddetto in data 11 agosto 1969.

(10764)

Ampliamento del comprensorio del consorzio idraulico e di miglioramento fondiario del Piano del padule, con sede in Sovicille.

Con decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1970, registrato alla Corte dei conti il 17 ottobre 1970, registro numero 14, foglio n. 243, su proposta del Ministro per l'agricoltura e foreste, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, il comprensorio del consorzio idraulico e di miglioramento fondiario del Piano del padule, con sede nel comune di Sovicille (Siena) è stato ampliato, ai sensi e per gli effetti del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, con l'aggregazione di ha. 4150.17.53.

(10788)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° settembre 1970 al 30 settembre 1970, a norma dei Regolamenti C.E.E. nn. 1765/70, 1809/70 e 1925/70 ai prodotti di cui all'art. 1, lettera d) del Regolamento C.E.E. n. 120/67 (esclusi i prodotti di cui alla voce n. ex 23.07-B della tariffa doganale « foraggi melassati o zuccherati, ecc. ») ed all'art. 1, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (prodotti trasformati a base di cereali e di riso), in lire italiane per quintale, per importazioni:

— da Paesi terzi;

— dagli Stati africani e malgascio associati (SAMA) e dai Paesi e territori d'oltremare (PTOM).

Numero		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da:					
			Paesi terzi			SAMA e PTOM		
della Tariffa	della Statistica		dal 1°-9-1970 al 3-9-1970	dal 4-9-1970 al 24-9-1970	dal 25-9-1970 al 30-9-1970	dal 1°-9-1970 al 3-9-1970	dal 4-9-1970 al 24-9-1970	dal 25-9-1970 al 30-9-1970
07.06		Radici di manioca, d'arrow-root, di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago:						
	04	B. radici di manioca, d'arrow-root, di salep e altre radici e tuberi ad alto tenore di amido, ad esclusione delle patate dolci	439,35 (1)	439,35 (1)	439,35 (1)	364,35 (1)	364,35 (1)	364,35 (1)
11.01-C	08	Farina di orzo	4.708,10	4.708,10	4.708,10	4.395,60	4.395,60	4.395,60
11.01-D	12	Farina di avena	3.320,60	3.320,60	3.320,60	3.008,10	3.008,10	3.008,10
11.01-E		Farina di granturco:						
	15	I. avente tenore di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 % in peso	3.271,25	3.271,25	3.271,25	2.958,75	2.958,75	2.958,75
	18	II. altra	1.833,10	1.833,10	1.833,10	1.676,85	1.676,85	1.676,85
11.01-F	22	Farina di riso	2.762,50	3.259,35	2.762,50	2.606,25	3.103,10	2.606,25
11.01-G	25	Farina di grano saraceno	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero
11.01-H	28	Farina di miglio	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.693,75	1.693,75	1.693,75
11.01-IJ	32	Farina di scagliola	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
11.01-K	35	Farina di sorgo o di durra	2.044,35	2.044,35	2.044,35	1.888,10	1.888,10	1.888,10
11.01-L	38	Farine altre	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi dal 1°-9-1970 al 3-9-1970	Paesi terzi dal 4-9-1970 al 24-9-1970	Paesi terzi dal 25-9-1970 al 30-9-1970	SAMA e PTOM dal 1°-9-1970 al 3-9-1970	SAMA e PTOM dal 4-9-1970 al 24-9-1970	SAMA e PTOM dal 25-9-1970 al 30-9-1970
11.02		Semole, semolini; cereali mondati, perlati, ecc.:						
		A. semole e semolini:						
	008	II. di segala	5.141,25	5.141,25	5.141,25	4.828,75	4.828,75	4.828,75
	012	III. di orzo	4.708,10	4.708,10	4.708,10	4.395,60	4.395,60	4.395,60
	015	IV. di avena	3.320,60	3.320,60	3.320,60	3.008,10	3.008,10	3.008,10
		V. di granturco, aventi tenore di sostanze grasse:						
		a. inferiore o uguale a 1,5 %, in peso:						
	018	1. non destinati all'industria della birra	3.271,25	3.271,25	3.271,25	2.958,75	2.958,75	2.958,75
	022	2. destinati all'industria della birra (2)	381,25	381,25	381,25	68,75	68,75	68,75
	025	b. altri	1.833,10	1.833,10	1.833,10	1.676,85	1.676,85	1.676,85
	028	VI. di riso	2.762,50	3.259,35	2.762,50	2.606,25	3.103,10	2.606,25
	032	VII. di grano saraceno	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero
	035	VIII. di miglio	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.693,75	1.693,75	1.693,75
	038	IX. di sorgo o di durra	2.044,35	2.044,35	2.044,35	1.888,10	1.888,10	1.888,10
	042	X. altri	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
		B. cereali mondati (decorticati o pilati):						
	045	I. di frumento	4.478,10	4.478,10	4.478,10	4.321,85	4.321,85	4.321,85
	048	II. di segala	3.723,75	3.723,75	3.723,75	3.567,50	3.567,50	3.567,50
	052	III. di orzo	4.063,10	4.063,10	4.063,10	3.906,85	3.906,85	3.906,85
		IV. di avena:						
	055	a. avena spuntata	1.860,60	1.860,60	1.860,60	1.704,35	1.704,35	1.704,35
	058	b. altra	2.830,00	2.830,00	2.830,00	2.673,75	2.673,75	2.673,75
	062	V. di granturco	2.786,25	2.786,25	2.786,25	2.630,00	2.630,00	2.630,00
	065	VI. di grano saraceno	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
	068	VII. di miglio	2.813,10	2.813,10	2.813,10	2.656,85	2.656,85	2.656,85
	072	VIII. di sorgo o di durra	3.118,10	3.118,10	3.118,10	2.961,85	2.961,85	2.961,85
	075	IX. altri	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
		C. cereali perlati:						
	078	I. di frumento	5.355,00	5.355,00	5.355,00	5.198,75	5.198,75	5.198,75
	082	II. di segala	4.448,10	4.448,10	4.448,10	4.291,85	4.291,85	4.291,85
	085	III. di orzo	6.417,50	6.417,50	6.417,50	6.105,00	6.105,00	6.105,00
	088	IV. di avena	2.830,00	2.830,00	2.830,00	2.673,75	2.673,75	2.673,75
	092	V. di granturco	2.786,25	2.786,25	2.786,25	2.630,00	2.630,00	2.630,00
	095	VI. di grano saraceno	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
	098	VII. di miglio	2.813,10	2.813,10	2.813,10	2.656,85	2.656,85	2.656,85
	102	VIII. di sorgo o di durra	3.118,10	3.118,10	3.118,10	2.961,85	2.961,85	2.961,85
	105	IX. altri	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
		D. cereali soltanto spezzati o schiacciati:						
	108	I. di frumento	3.470,60	3.470,60	3.470,60	3.314,35	3.314,35	3.314,35
	112	II. di segala	2.892,50	2.892,50	2.892,50	2.736,25	2.736,25	2.736,25
	115	III. di orzo	2.646,85	2.646,85	2.646,85	2.490,60	2.490,60	2.490,60
	118	IV. di avena	1.860,60	1.860,60	1.860,60	1.704,35	1.704,35	1.704,35
	122	V. di granturco .	1.833,10	1.833,10	1.833,10	1.676,85	1.676,85	1.676,85
	125	VI. di grano saraceno .	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
	128	VII. di miglio	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.693,75	1.693,75	1.693,75

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi dal 1°-9-1970 al 3-9-1970	Paesi terzi dal 4-9-1970 al 24-9-1970	Paesi terzi dal 25-9-1970 al 30-9-1970	SAMA e PTOM dal 1°-9-1970 al 3-9-1970	SAMA e PTOM dal 4-9-1970 al 24-9-1970	SAMA e PTOM dal 25-9-1970 al 30-9-1970
11.02 (segue)	132	VIII. di sorgo o di durra . .	2.044,35	2.044,35	2.044,35	1.888,10	1.888,10	1.888,10
	135	IX. altri	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
		E. fiocchi:						
	138	I. di frumento	6.161,25	6.161,25	6.161,25	5.848,75	5.848,75	5.848,75
	142	II. di segala	5.141,25	5.141,25	5.141,25	4.828,75	4.828,75	4.828,75
	145	III. di orzo	5.196,25	5.196,25	5.196,25	4.883,75	4.883,75	4.883,75
	148	IV. di avena	3.655,00	3.655,00	3.655,00	3.342,50	3.342,50	3.342,50
	152	V. di granturco	3.271,25	3.271,25	3.271,25	2.958,75	2.958,75	2.958,75
	155	VI. di riso	4.738,10	5.581,85	4.738,10	4.425,60	5.269,35	4.425,60
	158	VII. di grano saraceno .	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero
	162	VIII. di miglio	3.301,85	3.301,85	3.301,85	2.989,35	2.989,35	2.989,35
	165	IX. di sorgo o di durra	3.645,00	3.645,00	3.645,00	3.332,50	3.332,50	3.332,50
	168	X. altri	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero
		F. germi di cereali, anche sfarinati:						
	172	I. di frumento	2.749,35	2.749,35	2.749,35	2.436,85	2.436,85	2.436,85
	175	II. altri	1.545,60	1.545,60	1.545,60	1.233,10	1.233,10	1.233,10
11.06		Farine e semolini di sago, di manioca, d'arrow-root, di salep e di altre radici e tuberi compresi nella voce n. 07.06:						
	01	A. denaturati	595,60	595,60	595,60	326,85	326,85	326,85
		B. altri:						
	07	I. non destinati alla fabbricazione di amido o di fecola	3.708,75	3.708,75	3.708,75	2.533,75	2.533,75	2.533,75
	11	II. destinati alla fabbricazione di amido o di fecola (2)	1.123,75	1.123,75	1.123,75	zero	zero	zero
11.07		Malto, anche torrefatto:						
		A. non torrefatto:						
		I. di frumento:						
	01	a. presentato sotto forma di farina	6.346,25	6.346,25	6.346,25	5.783,75	5.783,75	5.783,75
	04	b. altro	4.884,35	4.884,35	4.884,35	4.321,85	4.321,85	4.321,85
		II. altro:						
	11	a. presentato sotto forma di farina	4.908,75	4.908,75	4.908,75	4.346,25	4.346,25	4.346,25
	14	b. non nominato	3.810,00	3.810,00	3.810,00	3.247,50	3.247,50	3.247,50
	21	B. torrefatto	4.347,55	4.347,50	4.347,50	3.785,00	3.785,00	3.785,00
11.08		Amidi e fecole; inulina:						
		A. amidi e fecole:						
	01	I. amido di granturco	1.123,75	1.123,75	1.123,75	61,25	61,25	61,25
	04	II. amido di riso	1.683,10	2.053,75	1.593,75	89,35	460,00	zero
	07	III. amido di frumento	3.078,10	3.078,10	3.078,10	2.015,60	2.015,60	2.015,60
	14	IV. fecola di patate	1.123,75	1.123,75	1.123,75	61,25	61,25	61,25
	18	V. altri	1.123,75	1.123,75	1.123,75	30,60	30,60	30,60
11.09		Glutine e farina di glutine, anche torrefatti:						
		A. non torrefatti:						
	02	I. di frumento . . .	13.040,00	13.040,00	13.040,00	3.665,00	3.665,00	3.665,00
	05	II. altri	9.451,25	9.451,25	9.451,25	76,25	76,25	76,25
	08	B. torrefatti	13.040,00	13.040,00	13.040,00	3.665,00	3.665,00	3.665,00

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi dal 1°-9-1970 al 3-9-1970	Paesi terzi dal 4-9-1970 al 24-9-1970	Paesi terzi dal 25-9-1970 al 30-9-1970	SAMA e PTOM dal 1°-9-1970 al 3-9-1970	SAMA e PTOM dal 4-9-1970 al 24-9-1970	SAMA e PTOM dal 25-9-1970 al 30-9-1970
17.02		Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati;						
		B. glucosio e sciroppo di glucosio:						
		I. contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro:						
	05	a. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata .	5.080,00	5.080,00	5.080,00	80,00	80,00	80,00
	06	b. altri	3.498,75	3.498,75	3.498,75	61,25	61,25	61,25
		II. altri:						
	08	a. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata .	5.080,00	5.080,00	5.080,00	80,00	80,00	80,00
	09	b. non nominati	3.498,75	3.498,75	3.498,75	61,25	61,25	61,25
17.05		Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione:						
		B. glucosio e sciroppo di glucosio:						
	08	I. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata . . .	5.080,00	5.080,00	5.080,00	80,00	80,00	80,00
	12	II. altri	3.498,75	3.498,75	3.498,75	61,25	61,25	61,25
23.02		Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi:						
		A. di cereali:						
		I. di granturco o di riso:						
	01	a. aventi tenore di amido inferiore o uguale al 35 %, in peso . . .	733,75	733,75	733,75	733,75	733,75	733,75
		b. altri:						
	04	1. aventi tenore di amido superiore al 35 % e inferiore o uguale al 45 %, in peso, e che hanno subito un processo di denaturazione (2)	1.173,75	1.173,75	1.173,75	1.173,75	1.173,75	1.173,75
	07	2. non nominati	2.347,50	2.347,50	2.347,50	2.347,50	2.347,50	2.347,50
		II. di altri cereali:						
	11	a. aventi tenore di amido inferiore o uguale al 28 % e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non ecceda il 10 %, in peso, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore all'1,5 %, in peso . . .	586,85	586,85	586,85	586,85	586,85	586,85
	14	b. altri	2.347,50	2.347,50	2.347,50	2.347,50	2.347,50	2.347,50

(1) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio del 6 % sul valore in dogana della merce.
(2) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(10571)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 5 marzo 1970 al 30 giugno 1970, a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 410/70, n. 598/70, n. 808/70 e n. 1006/70, ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) e ad alcuni dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del Regolamento C.E.E. n. 1009/67 (settore zucchero), non denaturati, esportati verso Paesi terzi.

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo di base per il calcolo delle restituzioni, in unità di conto (u.c.) per 1 kg di saccarosio contenuto (1 u.c. = lire italiane 625) (1)			
		dal 5-3-70 al 31-3-70	dal 1°-4-70 al 30-4-70	dal 1°-5-70 al 31-5-70	dal 1°-6-70 al 30-6-70
17.02	Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:				
	D. altri zuccheri e sciroppi:				
	I. sciroppo di saccarosio	0,1400	0,1307	0,1232	0,1266
	II. maltosio e sciroppo di maltosio (escluso l'estratto di malto)	0,1400	0,1307	0,1232	0,1266
	III. zucchero invertito liquido o solido, levulosio . .	0,1400	0,1307	0,1232	0,1266
	IV. non nominati:				
	ex a. zuccheri, escluso il sorbosio .	0,1400	0,1307	0,1232	0,1266
	b. sciroppi .	0,1400	0,1307	0,1232	0,1266
	E. succedanei del miele, anche misti con miele naturale .	0,1400	0,1307	0,1232	0,1266
	F. zuccheri e melassi, caramellati:				
	ex I. zuccheri della voce 17.01	0,1400	0,1307	0,1232	0,1266
17.05	Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione:				
	C. altri:				
	I. zuccheri	0,1400	0,1307	0,1232	0,1266
	II. sciroppi	0,1400	0,1307	0,1232	0,1266
		Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)			
		dal 5-3-70 al 31-3-70	dal 1°-4-70 al 30-4-70	dal 1°-5-70 al 31-5-70	dal 1°-6-70 al 30-6-70
17.03	Melassi, anche decolorati	zero	zero	zero	zero

(1) L'ammontare della restituzione per 100 chilogrammi di prodotto esportato è calcolato moltiplicando il tenore di saccarosio di tale prodotto (compreso il tenore di altri zuccheri calcolati in saccarosio) per l'importo di base.

Tuttavia:

a) non è concessa restituzione per gli sciroppi aventi un grado di purezza inferiore all'85 %;

b) per gli sciroppi con purezza pari o superiore all'85 % ed inferiore al 94,5 % il tenore di saccarosio (compreso il tenore di altri zuccheri calcolati in saccarosio) è fissato forfettariamente al 73 % del peso allo stato secco;

c) per gli sciroppi con purezza pari o superiore al 94,5 % il tenore di saccarosio (compreso il tenore di altri zuccheri calcolati in saccarosio) e quello risultante dall'analisi.

Il tenore di saccarosio (compreso il tenore di altri zuccheri calcolati in saccarosio) per 100 chilogrammi di prodotto e la percentuale o grado di purezza degli sciroppi, sono determinati mediante analisi da parte del Laboratorio Chimico Centrale delle Dogane conformemente all'art. 13 del Regolamento C.E.E. n. 394/70.

(10297)

Errata-corrige

Nella tabella delle restituzioni applicabili dal 23 settembre 1969 al 30 aprile 1970 a norma dei Regolamenti CEE numero 1858/69, n. 2508/69, n. 129/70 e n. 399/70 ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere *a*), *b*) e *c*) del Regolamento CEE n. 121/67 (settore carni suine) esportati verso i Paesi terzi, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 dell'11 luglio 1970, devono essere apportate le seguenti rettifiche:

pag. 4595 - Periodo dal 23 dicembre 1969 al 4 marzo 1970: voce tariffa ex 02.06-B, statistica 41: pancette (ventresche) anche in parti: leggere l'ammontare della restituzione « 24,20 » invece di « 24,00 »;

pag. 4596 - Periodo dal 5 marzo 1970 al 30 aprile 1970: voce tariffa ex 16.02-B-III-a-1: leggere nella colonna 3 la nota « (*b*) » invece di « (*d*) ».

(10682)

Nella tabella dei « Prelievi applicabili all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera *a*) del Regolamento comunitario n. 1009/67 (settore zucchero) per il periodo dal 29 luglio 1968 al 31 dicembre 1969 », pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 20 agosto 1970, devono essere apportate le seguenti rettifiche:

pag. 5456 - Prelievi validi il 30 maggio 1969, voce di tariffa 17.01-B-I zuccheri bianchi (numero di statistica 07), leggere il prelievo « 10.562,50 » invece di « 10.572,50 »;

pag. 5456 - Prelievi validi dal 7 giugno 1969 al 17 giugno 1969, voce di tariffa 17.01-A-II zuccheri greggi (numero di statistica 05), leggere il prelievo « 8.256,25 » invece di « 8.256,20 »;

pag. 5458 - Prelievi validi dall'8 novembre 1969 al 12 novembre 1969, voce di tariffa 17.01-A-II zuccheri greggi (numero di statistica 05), leggere il prelievo « 9.068,75 » invece di « 9.608,75 ».

(10684)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 211

Corso dei cambi del 9 novembre 1970 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	621,75	621,71	622,06	621,90	621,85	621,80	621,85	621,90	621,75	621,65
Dollaro canadese	609,15	608,80	609,25	608,90	609 —	609,15	608,90	608,90	609,15	609,10
Franco svizzero	143,77	143,80	143,83	143,825	143,725	143,78	143,80	143,825	143,77	143,77
Corona danese .	82,91	82,95	82,94	82,92	82,90	82,93	82,91	82,92	82,91	82,90
Corona norvegese .	87,01	87,02	87,02	87,015	87 —	87,02	87,01	87,015	87,01	87 —
Corona svedese .	120,05	120,05	120,05	120,04	119,90	120,05	120,03	120,04	120,05	120 —
Fiorino olandese .	172,94	172,93	172,98	172,97	173 —	172,95	173,05	172,97	172,94	172,85
Franco belga . .	12,52	12,527	12,54	12,5295	12,53	12,52	12,53125	12,5295	12,52	12,53
Franco francese	112,58	112,62	112,69	112,64	112,60	112,60	112,75	112,64	112,58	112,60
Lira sterlina .	1487,25	1486,70	1487,25	1486,80	1486 —	1487,25	1486,70	1486,80	1487,25	1486,25
Marco germanico . .	171,26	171,23	171,36	171,295	171,175	171,28	171,28	171,295	171,26	171,22
Scellino austriaco . .	24,06	24,05	24,07	24,071	24,05	24,08	24,075	24,071	24,06	24,07
Escudo portoghese	21,75	21,73	21,77	21,75	21,75	21,75	21,76	71,75	21,75	21,77
Peseta spagnola	8,93	8,90	8,94	8,9375	8,95	8,93	8,94	8,9375	8,93	8,93

Media dei titoli del 9 novembre 1970

Rendita 5 % 1935	96,825
Redimibile 3,50 % 1934 . .	99,625
» 3,50 % (Ricostruzione)	81 —
» 5 % (Ricostruzione)	84,55
» 5 % (Riforma fondiaria)	83,875
» 5 % (Città di Trieste)	84 —
» 5 % (Beni esteri)	82,20
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	82,55
» 5,50 % » » 1968-83	83,95
» 5,50 % » » 1969-84	88,075
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 .	94,95
» » » 5,50 % 1976 .	99,20

Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,375
» » » 5,50 % 1977 .	99,675
» » » 5,50 % 1978 .	99,375
» » » 5,50 % 1979 .	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1971) .	99,375
» 5 % (» 1° aprile 1973)	93,725
» 5 % (» 1° aprile 1974)	91,375
» 5 % (» 1° aprile 1975)	89,725
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	89,675
» 5 % (» 1° gennaio 1977) .	89,75
» 5 % (» 1° aprile 1978)	89,375
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) .	97,375

Il contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 9 novembre 1970

Dollaro USA	621,875
Dollaro canadese .	608,90
Franco svizzero	143,812
Corona danese .	82,915
Corona norvegese	87,012
Corona svedese	120,035
Fiorino olandese	173,01
Franco belga	12,53
Franco francese	112,695
Lira sterlina .	1486,75
Marco germanico .	171,287
Scellino austriaco	24,073
Escudo portoghese	21,755
Peseta spagnola	8,939

ORDINE AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Annullamento di decreto di concessione di onorificenza

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 11 settembre 1970 è stato annullato il decreto del Presidente della Repubblica in data 27 dicembre 1967 per la parte relativa al conferimento della onorificenza di cavaliere dell'ordine al merito della Repubblica italiana al sig. Giuseppe Soldà.

(10766)

PREFETTURA DI GORIZIA

Restituzione di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO

Vista la domanda di Bisai Francesco intesa ad ottenere il ripristino nella forma originaria del proprio cognome e precisamente da Bisai a Bizaj;

Visto il regio decreto 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del decreto anzidetto;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nelle norme citate;

Visto la nota del Ministero dell'interno 24 giugno 1948, numero 8300.11;

Decreta:

Il cognome di Bisai Francesco, nato a Gorizia e residente a Gorizia, via Case Noris n. 14, è restituito, a tutti gli effetti nella forma originaria di Bizaj.

Con la presente determinazione viene restituito nella forma originaria, il cognome della moglie: Bensa Maria.

Il presente decreto a cura dell'autorità comunale di Gorizia sarà notificato all'interessato ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di legge.

Gorizia, addì 20 ottobre 1970

Il prefetto: SGANGA

(10591)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Concorso per esami a cento posti di medico provinciale di 2ª classe in prova

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, concernente la revisione dei ruoli organici e delle carriere del personale del Ministero della sanità e dello Istituto superiore di sanità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, con il quale vengono fissate norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686, con cui sono stati, rispettivamente, approvati il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato e le relative norme di esecuzione;

Vista la legge 6 dicembre 1965, n. 1367, con la quale sono state apportate modifiche alla legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso per esami a cento posti di medico provinciale di 2ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei medici provinciali del Ministero della sanità.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32.

Il suddetto limite di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine massimo per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nella Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsène e non possano farvi ritorno;

f) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, per i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950, per i profughi dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137), per i profughi rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri contemplati dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, e per i profughi ed i rimpatriati dall'Algeria e da altri Paesi del continente africano (legge 25 febbraio 1963, n. 319), per i connazionali rimpatriati dal Marocco (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 luglio 1965), per i connazionali rimpatriati da Zanzibar (Tanzania) e dal Sudan (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 luglio 1966), per i connazionali rimpatriati da: Giordania, Iraq, Israele, Libano, Nigeria, Repubblica Araba Unita, Repubblica Araba Siriana e dalla Penisola Arabica (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967).

Per gli stessi profughi che siano disoccupati il limite massimo di età è protratto ad anni 55;

3) *il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39:*

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3) purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) inoltre il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'articolo 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

In ogni caso e anche quando si possano cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

6) per gli assistenti ordinari di università o di istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'università o istituto di istruzione universitaria.

In ogni caso e anche quando si possano cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

7) il limite massimo di età è protratto a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, sempre chè non siano decorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego;

8) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per i fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298).

Non si applicano le disposizioni di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, nel caso di invalidi con minorazioni ascritte:

a) alla nona e decima categoria della tabella *A*, di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelle contemplate dalle voci da 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima;

b) alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelle contemplate nelle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa;

c) alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelle contemplate dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa.

Il limite massimo di età è protratto altresì, a 55 anni per i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, per le vedove e gli orfani di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288, nonchè per i mutilati ed invalidi del lavoro, gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851;

9) la condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli impiegati civili di ruolo e per gli operai di ruolo dello Stato;

10) si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220 siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

11) si prescinde, altresì, dal limite massimo di età, ai sensi della legge 26 marzo 1965, n. 229, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, della Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè per i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti;

C) buona condotta;

D) godimento dei diritti politici;

E) idoneità fisica all'impiego.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

F) laurea in medicina e chirurgia;

G) abilitazione all'esercizio professionale.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine massimo per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Presentazione delle domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità del modello allegato, e firmate dagli aspiranti, dovranno pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione IV, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di presentazione delle domande è stabilita, in ogni caso, dal timbro datario apposto su di esse da parte del Ministero ricevente.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine dianzi specificato anche se spedite per posta o trasmesse, con qualsiasi altro mezzo, entro il termine medesimo, nonchè di quelle che, presentate, eventualmente, nei termini all'amministrazione di appartenenza o ad un ufficio periferico, siano giunte tardivamente al Ministero, oppure siano giunte in ritardo per fatto imputabile al servizio postale.

I candidati debbono dichiarare nella domanda oltre il proprio nome e cognome:

1) il luogo e la data di nascita, nonchè in caso abbiano superato il 32 anno, i titoli che diano diritto ad elevazione del limite massimo di età o che consentano di prescindere dal medesimo;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) l'immunità da condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche se sia intervenuta l'estinzione della pena ovvero sia stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale);

5) il possesso dell'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso;

6) il possesso del titolo di studio richiesto, con l'indicazione della data e dell'università presso la quale è stato conseguito;

7) il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale ovvero del certificato di abilitazione provvisoria con l'indicazione della data e dell'università presso cui sono stati, rispettivamente, conseguiti o rilasciati.

I candidati provvisoriamente abilitati all'esercizio professionale che abbiano chiesto ed ottenuto il rilascio del diploma di abilitazione definitivo, previsto dall'art. 8 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, dovranno far menzione di quest'ultimo titolo;

8) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) le lingue estere prescelte tra quelle indicate nel programma di esame, per la prova obbligatoria e per l'eventuale prova facoltativa;

10) i servizi prestati, come impiegati, presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, con esplicita dichiarazione di non essere stati destituiti o dispensati nè di essere decaduti dall'impiego;

11) salvo diverso apprezzamento dell'amministrazione, gli aspiranti potranno indicare la sede di proprio gradimento.

La domanda dovrà, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito del candidato, il quale ha l'obbligo di comunicarne, tempestivamente, al Ministero le eventuali variazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario o in caso di mancata comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito o da non avvenuta oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo dichiarato nella domanda o per effetto di disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa della amministrazione stessa.

La firma da apporsi in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere l'istanza stessa, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Le domande che non contengono la dichiarazione dei requisiti richiesti non possono essere regolarizzate, sicchè saranno esclusi dal concorso i candidati che incorrano in omessa od incompleta dichiarazione del possesso dei necessari requisiti.

L'amministrazione potrà consentire la regolarizzazione delle domande redatte in bollo insufficiente o su carta libera e delle domande nelle quali la firma del candidato non sia stata autenticata o sia stata autenticata da autorità diversa da quella prescritta dal bando entro un termine perentorio di giorni 5, da comunicarsi all'interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

L'amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta, nonchè le cause di risoluzione degli eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego.

Si riserva, altresì, di sottoporre i vincitori alla visita di un sanitario di sua fiducia, ai fini dell'accertamento del requisito di cui alla lettera *E*) dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Commissione d'esame

La commissione esaminatrice del concorso, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 5.

Programma e svolgimento delle prove di esame

Il concorso comprende prove scritte, pratiche ed orali secondo il programma allegato al presente decreto.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

Tanto le prove scritte quanto quelle pratiche ed orali avranno luogo in Roma.

Ai candidati sarà data comunicazione della data e della sede dello svolgimento delle prove scritte, di quelle pratiche e di quelle orali nei termini stabiliti dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I candidati, a pena di esclusione, dovranno presentarsi agli esami muniti di un documento di riconoscimento valido.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 6.

Valutazione delle prove di esame

Sono ammessi alle prove pratiche ed orali i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Le prove pratiche e la prova orale non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva è stabilita sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte, la media dei voti riportati nelle prove pratiche ed il voto ottenuto in quella orale.

Alla votazione predetta, sarà, inoltre, aggiunto un ventesimo del punteggio ottenuto in ciascuna prova facoltativa nel cui esperimento di esame il candidato abbia riportato almeno sette decimi nella prova scritta e sei decimi nella prova orale.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I candidati che abbiano superato tutte le prove e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, dovranno far pervenire al Ministero della sanità, Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione IV, entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti prescritti per dimostrare il possesso dei titoli stessi.

I titoli di precedenza o preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine massimo per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, purchè possano essere documentati entro il termine indicato nel comma precedente.

I candidati dichiarati vincitori dovranno far pervenire allo indirizzo predetto, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in bollo; unitamente ad un elenco in duplice copia dei documenti stessi; copia di tale elenco sarà restituita per ricevuta ad avvenuto riscontro della documentazione prodotta:

A) diploma originale o copia autenticata a norma delle vigenti disposizioni del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2 per l'ammissione al concorso.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito presentare, in sua vece, il certificato diploma, contente la dichiarazione di essere quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma originale, è ammessa la presentazione del relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n 1269, oppure di un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso;

B) diploma di abilitazione all'esercizio professionale ovvero certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio medesimo, in originale o copia autenticata a norma delle vigenti disposizioni.

I concorrenti che abbiano ottenuto, in sostituzione del certificato di abilitazione provvisoria, il diploma di abilitazione definitiva, dovranno esibire, in originale o copia autenticata da notaio, quest'ultimo titolo;

C) estratto dell'atto di nascita.

Se l'aspirante è nato all'estero e la trascrizione dell'atto di nascita nei registri dello Stato civile di un comune italiano non è ancora avvenuta deve essere presentato un certificato dell'autorità consolare.

Ove l'atto sia redatto in lingua straniera deve essere accompagnato da una traduzione in italiano certificata conforme al testo straniero dall'autorità diplomatica o consolare italiana nel paese in cui il documento è stato rilasciato ovvero da un traduttore ufficiale.

Le firme sugli atti formati all'estero, redatti o vistati dai rappresentanti diplomatici o consolari italiani all'estero, debbono essere legalizzate dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I candidati che abbiano superato il 32° anno di età dovranno produrre i documenti atti a comprovare il diritto allo aumento del limite massimo di età, salvo che non vi abbiano già provveduto nel presentare i titoli di precedenza o di preferenza nella nomina;

D) certificato di cittadinanza italiana;

E) certificato di godimento dei diritti politici;

F) certificato generale del casellario giudiziale.

Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

G) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale dovrà risultare che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso.

Nel certificato dovrà essere precisato che si è provveduto all'accertamento sierologico del sangue per la lue, prescritto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, che, all'uopo, deve essere eseguito presso istituti o laboratori autorizzati.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione, con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obbiettivo, anche la dichiarazione che questi non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro;

H) documento militare: copia aggiornata dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, secondo che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche i militari in congedo illimitato provvisorio (arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi, ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni), nonchè i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale, o durante la presentazione del servizio alle armi).

Gli ufficiali della marina militare, i sottufficiali e il personale del corpo equipaggi militari marittimi, che si trovino nelle condizioni indicate nei precedenti capoversi, devono presentare, rispettivamente, un estratto matricolare o un estratto del foglio matricolare.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva debbono presentare un certificato di esito di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza e vistato dal commissario di leva; per gli appartenenti alla leva del mare, il certificato di esito di leva deve essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

Coloro che non siano stati ancora sottoposti alla visita di leva, devono produrre un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito dell'amministrazione a produrre la prescritta documentazione:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico.

Il personale statale di ruolo e dei ruoli aggiunti deve presentare, nel termine sopra specificato, soltanto i seguenti documenti, rimanendo esonerato dalla presentazione degli altri:

1) copia integrale dello stato matricolare, rilasciato dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipendono di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento della comunicazione;

2) titolo di studio;

3) diploma di abilitazione all'esercizio professionale;

4) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva, in rafferma, in carriera continuativa e quelli che appartengono a corpi armati dello Stato, possono presentare i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) diploma di abilitazione all'esercizio professionale;

3) estratto dell'atto di nascita;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestato di povertà sugli atti rilasciati in esenzione.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per prendere parte a concorsi banditi dall'Amministrazione della sanità o da altre amministrazioni.

Tuttavia, i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, le autorità che li hanno rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempre che idonei a documentare le posizioni da attestare.

La mancata presentazione di un documento, nel termine prescritto dal presente bando, comporta l'esclusione del concorrente.

Art. 8.
Graduatoria del concorso

Espletate le prove del concorso, la commissione forma la graduatoria di merito, con il punteggio conseguito da ciascun candidato.

Il Ministro, con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva la graduatoria e dichiara i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero; di tale pubblicazione si darà notizia, mediante avviso, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.
Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 7 i documenti di rito, conseguiranno la nomina in prova, con la qualifica di medico provinciale di 2ª classe.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Durante tale periodo essi avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di appartenenza.

Ai vincitori del concorso che provengano dalla stessa o da diversa amministrazione e che siano provvisti di stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica è attribuito un assegno personale, utile a pensione, pari alla differenza fra lo stipendio già goduto e il nuovo, salvo riassorbimento nei successivi aumenti di stipendio per la progressione di carriera anche semplicemente economica.

A coloro tra i vincitori che provengono dal personale non di ruolo competerà il trattamento di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Compiuto il periodo di prova, i medici provinciali di 2ª classe in prova conseguiranno la nomina in ruolo, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato.

In tal caso spetterà all'impiegato un'indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e, quindi, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 luglio 1970

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 settembre 1970
Registro n. 8, *foglio n.* 325.

PROGRAMMA D'ESAME

Gli esami consistono in tre prove scritte, due pratiche ed una orale.

PROVE SCRITTE

1) *Igiene generale e speciale*:

a) Igiene generale:

Suolo: configurazione e struttura geologica e loro influenza sulla salubrità dei luoghi abitati - struttura meccanica - aria del suolo - acque freatiche - temperatura - inquinamento e autodepurazione del suolo - risanamento dei terreni di aperta campagna.

Acqua: captazione delle acque - criterio per il giudizio di potabilità - approvvigionamento di acqua per i luoghi abitati - causa di inquinamento e metodi di depurazione delle acque - difesa dall'inquinamento delle acque superficiali e profonde.

Aria: fattori fisici - componenti chimici dell'aria e pulviscolo atmosferico nei loro rapporti con l'igiene - inquinamento dell'aria - nozioni di climatologia - acclimatazione.

Abitazione: scelta e preparazione del terreno - mezzi di difesa contro l'umidità - condizioni igieniche per vari tipi di abitazione per singole famiglie e collettività - ventilazione naturale e artificiale - riscaldamento e raffreddamento - illuminazione naturale e artificiale: metodi e valore igienico di essi.

Allontanamento dei materiali di rifiuto: sistema di fognature e loro valore igienico - smaltimento naturale e artificiale dei liquami - spazzatura domestica e stradale - smaltimento dei materiali di rifiuto - controllo e dispersione degli elementi radioattivi.

Alimentazione: importanza fisiologica delle singole sostanze alimentari - razione alimentare e sue variazioni in rapporto alle singole condizioni individuali (sesso, età, lavoro, stato di salute) - avvelenamenti e tossinfezioni alimentari - vigilanza sanitaria sulle bevande e sugli alimenti.

Vestiario: carattere del vestiario d'inverno e d'estate - costituzione e proprietà dei tessuti adoperati per indumenti - igiene della pelle: bagni, effetti fisiologici e loro valore igienico.

b) Igiene speciale:

Igiene rurale: case rurali - alimentazione degli agricoltori - influenza delle diverse coltivazioni e industrie agricole sulle condizioni igieniche dei luoghi e sulla salute dei contadini - approvvigionamento di acqua ai comuni rurali - educazione igienica del contadino - bonifiche agricole.

Igiene urbana: risanamenti urbani - piani regolatori - salubrità e protezione igienica del suolo urbano (vie, piazze, giardini, pavimentazione, pulizia stradale) - fognatura urbana - macelli - pescherie - mercati - norme igieniche applicabili ai teatri - ai cinematografi e agli altri locali di pubblico convegno - cimiteri (inumazione, tumulazioni, esumazione di cadaveri) - polizia mortuaria.

Principi informativi di eugenetica antropometrica: igiene dell'infanzia - igiene della gravidanza e del parto - allattamento naturale, artificiale e misto - surrogati del latte - istituzione per l'assistenza e la protezione sanitaria e sociale dell'infanzia.

Igiene dell'età scolastica: criteri igienici per la costruzione degli edifici scolastici - cubatura, illuminazione, ventilazione, riscaldamento delle aule scolastiche - arredamento - malattie scolastiche - orari scolastici e fatica mentale - sorveglianza igienico-sanitaria dello scolaro - educazione fisica - igiene dello sport.

Igiene industriale e del lavoro: protezione dell'operaio nel lavoro - ambienti di lavoro - malattie del lavoro - sorveglianza igienico-sanitaria sul lavoro e sulle classi lavoratrici.

Igiene ospedaliera: caratteri dei vari servizi e reparti di ospedali generali e speciali (ospedali infantili, maternità ed istituti ostetrici, manicomi, ospedali per le malattie infettive) - sanatori ed ospedali speciali per la tubercolosi - compiti dell'ospedale in seno all'organizzazione sanitaria dello Stato - igiene carceraria (edifici per detenuti).

Igiene dei trasporti: igiene delle navi con speciale riguardo a quelle destinate al trasporto delle persone - profilassi delle malattie infettive a bordo - ordinamento delle difese sanitarie nei porti ed alle frontiere - igiene ferroviaria - disinfezione e disinfestazione delle carrozze viaggiatori e dei carri per il bestiame e le merci.

2) *Epidemiologia, etiopatogenesi, sintomatologia e profilassi delle malattie infettive*:

a) generalità sulle malattie infettive - epidemie ed endemie - focolai di endemicità - fonti di infezioni - veicoli, meccanismo dell'azione patogena e dei germi - predisposizione individuale - aspetti vari e natura della immunità - fattori sociali - disinfezione e disinfestazione - profilassi internazionale, nazionale e locale delle malattie infettive.

b) Etiopatogenesi: sintomatologia e profilassi delle seguenti malattie infettive: influenza, epatite epidemica, febbre gialla, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, nevrassiti virali, poliomielite, infezioni faringo tonsillari, rabbia, herpes, zoster e varicella, vaiolo e alastrim, dengue, morbillo, rosolia, tracoma, dermotifo, ed altre rickettsiosi similari, psittacosi ed ornitosi, febbre Q, scarlattina, malattia reumatica, erisipela ed altre infezioni da streptococco, infezioni da meningococco, infezioni gonococciche, brucellosi, peste, febbre tifoidea, infezioni da paratifi e salmonellosi in genere, dissenteria bacillare, colera asiatico, pertosse, carbonchio sintomatico e carbonchio ematico, tetano, difterite, morva, tubercolosi, lebbra, malattie da actinomiceti, trichinosi, febbre ricorrente, leptospirosi, sifilide, leishmaniosi, tripanosomiasi, amebiasi, malaria, scabbia, tigna favosa, afta epizootica, anchilostomiasi, filariosi.

c) aspetti ed importanza medico-sociale dei seguenti argomenti: la trasfusione del sangue, le malattie veneree, i tumori maligni, assistenza ai dimessi dal sanatorio, schermografia, la assistenza ai discinetici, il reumatismo e le cardiopatie.

3) *Traduzione dall'italiano in una delle seguenti lingue*: francese, inglese, tedesco, spagnolo, a scelta del candidato per la cui esecuzione è ammesso l'uso del vocabolario.

Il candidato può, inoltre, chiedere di sostenere una prova facoltativa di lingua, sempre scelta tra le quattro su menzionate, ma diversa, da quella scelta per la prova obbligatoria.

PROVE PRATICHE

1) prova di clinica medica: esame di un infermo e riconoscimento della malattia;

2) prova di laboratorio:

a) prelevamento di campioni ed esame microscopico e batteriologico di acqua potabile;

b) prelevamento di sangue e di materiali patologici vari ed esecuzione delle prove microscopiche, batteriologiche e biologiche dirette ad accertare la diagnosi delle principali malattie;

c) riconoscimento dei più importanti parassiti animali;

d) saggi chimici, ricerche microscopiche e giudizio igienico intorno alla genuinità e conservazione delle principali sostanze alimentari (carne, latte e derivati, farine, mais, olii, vini, alcool) e alla salubrità delle acque potabili e dell'aria atmosferica;

e) prova fisica applicata all'igiene (idrometria, barometria, fotometria).

PROVA ORALE

a) le materie delle prove scritte;

b) statistica e demografia:

1) valori segnaletici della distribuzione e del movimento di un fenomeno (media aritmetica semplice e ponderata, distribuzione in seriazione, curva binomiale, mediana, scostamento medio e scostamento quadratico medio, rette interpolate, indici di variabilità), valori segnaletici dei rapporti fra vari fenomeni (numeri indici, rapporto di composizione e di derivazione, indici di covariazione, prove di significatività, rappresentazioni grafiche);

2) stato e movimento della popolazione: censimenti, nascite (quozienti di nuzialità, fecondità e natalità); le morti (quozienti di mortalità, mortalità specifiche, abortività e natimortalità, mortalità infantile, mortalità materna); tavole di mortalità, curva di sopravvivenza, durata normale della vita, vita probabile, vita media e probabilità di morte, quozienti di letalità, morbosità e morbilità;

c) nozioni generali sull'ordinamento amministrativo e sanitario della Repubblica;

d) lingua estera obbligatoria ed eventuale altra facoltativa (conversazione, lettura e traduzione a vista).

Il Ministro: MARIOTTI

Schema di domanda

Al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione IV - ROMA

Il sottoscritto (nome e cognome) . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . residente in . . . . (provincia di . . . .) via . . . . . chiede *di essere ammesso al concorso per esami a cento posti di medico provinciale di 2ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei medici provinciali del Ministero della sanità.*

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) ha diritto all'elevazione del limite massimo di età perchè . . . . . ovvero: ha diritto all'esenzione dal limite di età perchè . . . . . (solo per coloro che abbiano superato il 32° anno di età);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . ovvero: non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . .;

4) non ha riportato condanne penali; ovvero: ha riportato le seguenti condanne penali . . . . . (da indicare anche se sia intervenuta la estinzione della pena oppure sia stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale);

5) è in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, conseguito presso l'Università di . . . . . in data . . . . . .;

6) è in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale (o del certificato di abilitazione provvisoria), conseguito (o rilasciato) in data . . . . presso l'Università di (o dall'Università di) . . . . .;

7) è in possesso dell'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso;

8) per quanto riguarda gli obblighi militari (limitatamente agli uomini), la sua posizione è la seguente . . . . .;

9) non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni; ovvero: ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . . in qualità di . . . ed ha cessato da tale servizio per i seguenti motivi . . . . . ovvero: presta servizio presso la seguente pubblica amministrazione . . . . . in qualità di . . .;

10) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni, nè è stato dichiarato decaduto dallo impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l'impiego medesimo mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile (tale dichiarazione deve essere apposta anche se l'aspirante non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni);

11) per la prova obbligatoria di lingua straniera, sceglie la lingua . . . . . e per quella facoltativa la lingua . . . .;

12) gradirebbe essere destinato presso la sede (o le sedi);

13) desidera ricevere ogni comunicazione relativa al concorso in parola al seguente indirizzo . ,

Data .

Firma .

N.B.: Il Ministero della Sanità non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario. Eventuali variazioni di indirizzo debbono essere comunicate tempestivamente.

La firma da apporsi in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere l'istanza stessa, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firme prevista dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(10536)

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Avviso relativo alla pubblicazione dell'approvazione della graduatoria di merito e dichiarazione del vincitore del pubblico concorso per esami ad un posto di vice esperto in prova nel ruolo della carriera di concetto degli esperti chimici.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, dispensa n. 3, marzo 1970, è stato pubblicato il disposto del decreto ministeriale 9 febbraio 1970, registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1970, registro n. 4 Sanità, foglio n. 94, che approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del pubblico concorso per esami ad un posto di vice esperto in prova nel ruolo della carriera di concetto degli Esperti chimici dell'Istituto superiore di sanità, indetto con decreto ministeriale 27 gennaio 1969.

(10791)

Avviso relativo alla pubblicazione dell'approvazione della graduatoria di merito, dichiarazione e nomina in prova del vincitore del pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di ingegneria sanitaria.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, dispensa n. 3, marzo 1970, è stato pubblicato il disposto del decreto ministeriale 10 gennaio 1970, registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 1970, registro n. 4 Sanità, foglio n. 214, che approva la graduatoria di merito dichiara e nomina in prova il vincitore del pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di ingegneria sanitaria dell'Istituto superiore di sanità, indetto con decreto ministeriale 12 novembre 1968.

(10792)

Avviso relativo alla pubblicazione dell'approvazione della graduatoria di merito, dichiarazione e nomina in prova dei vincitori del pubblico concorso per esami a cinque posti di consigliere di 3ª classe in prova.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, dispensa n. 4, aprile 1970, è stato pubblicato il disposto del decreto ministeriale 23 marzo 1970, registrato alla Corte dei conti il 1° aprile 1970, registro n. 5 Sanità, foglio n. 4, che approva la graduatoria di merito, dichiara e nomina in prova i vincitori del pubblico concorso per esami a cinque posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità, indetto con decreto ministeriale 15 marzo 1968.

(10793)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina di un membro della commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esami a cinque posti di ingegnere in prova del genio civile per uffici aventi sede nella Basilicata.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto ministeriale n. 29259 del 22 luglio 1970, registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 1970, registro n. 16, foglio n. 304, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice del concorso regionale pubblico per titoli ed esami a cinque posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera tecnica direttiva del genio civile per gli uffici di questa amministrazione aventi sede nella Basilicata;

Vista la lettera in data 29 settembre 1970 con la quale il prof. Antonio Benini ha dichiarato di rinunciare all'incarico;

Considerato che occorre nominare il prof. Giuseppe Anglani Frega incaricato di idraulica presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Bari membro della commissione suddetta in sostituzione del prof. Antonio Benini;

Decreta:

Il prof. Giuseppe Anglani Frega, professore incaricato di idraulica presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Bari, è nominato membro della commissione esaminatrice del concorso regionale pubblico per titoli ed esami a cinque posti di ingegnere in prova per gli uffici di questa amministrazione aventi sede nella Basilicata, nominata con decreto ministeriale n. 29259 del 22 luglio 1970, citato nelle premesse, in sostituzione del prof. Antonio Benini.

Roma, addì 1° ottobre 1970

p. *Il Ministro*: CAMANNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *ottobre* 1970
Registro n. 19, *foglio n.* 355

(10767)

Diario delle prove scritte del concorso pubblico per esami a quattordici posti di assistente in prova nel ruolo della carriera esecutiva da assegnare presso gli uffici del genio civile ricadenti nella giurisdizione del provveditorato alle opere pubbliche di Torino.

Le prove scritte del concorso pubblico per esami a quattordici posti di assistente in prova nel ruolo della carriera esecutiva da assegnare presso gli uffici del genio civile ricadenti nella giurisdizione del provveditorato alle opere pubbliche di Torino si svolgeranno in Torino presso l'istituto tecnico commerciale « G. Sommeiller », sito in corso Duca degli Abruzzi, 20, nei giorni 12 e 13 dicembre 1970, con inizio alle ore 8.

(10768)

Diario delle prove scritte del concorso pubblico per esami a sette posti di vice geometra in prova nel ruolo della carriera di concetto da assegnare presso gli uffici del genio civile ricadenti nella giurisdizione del provveditorato alle opere pubbliche di Torino.

Le prove scritte del concorso pubblico per esami a sette posti di vice geometra in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto da assegnare presso gli uffici del genio civile ricadenti nella giurisdizione del provveditorato alle opere pubbliche di Torino si svolgeranno in Torino presso l'istituto tecnico commerciale « G. Sommeiller », sito in corso Duca degli Abruzzi, 20, nei giorni 6, 7 e 8 dicembre 1970, con inizio alle ore 8.

(10769)

Diario delle prove scritte del concorso pubblico per esami a dieci posti di vice geometra in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto da assegnare presso gli uffici del genio civile ricadenti nella giurisdizione del provveditorato alle opere pubbliche di Firenze.

Le prove scritte del concorso pubblico per esami a dieci posti di vice geometra in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto da assegnare presso gli uffici del genio civile ricadenti nella giurisdizione del provveditorato alle opere pubbliche di Firenze si svolgeranno in Firenze presso l'istituto tecnico per geometri «Galilei», sito in via Giusti n. 27, nei giorni 6, 7 e 8 dicembre 1970 con inizio alle ore 8.

(10658)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito dei vincitori del concorso a centocinquanta posti di consigliere di 3ª classe nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'amministrazione centrale.

Il supplemento straordinario n. 14 al Bollettino ufficiale n. 10 del mese di ottobre 1970, del Ministero delle finanze ha pubblicato, in data 28 ottobre 1970, il decreto ministeriale 3 luglio 1970, registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 1970, registro n. 41 Finanze, foglio n. 137, che approva la graduatoria generale di merito dei vincitori del concorso a centocinquanta posti di consigliere di 3ª classe nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'amministrazione centrale del Ministero delle finanze, indetto con decreto ministeriale 22 agosto 1968 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 262 del 14 ottobre 1968.

(10841)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito dei vincitori del concorso a centocinquantasei posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva.

Il supplemento straordinario n. 15 al Bollettino ufficiale n. 10 del mese di ottobre 1970, del Ministero delle finanze, ha pubblicato in data 28 ottobre 1970, il decreto ministeriale 25 agosto 1970, registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 1970, registro n. 41 Finanze, foglio n. 138, che approva la graduatoria generale di merito dei vincitori del concorso per esami a centocinquantasei posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'amministrazione centrale del Ministero delle finanze, indetto con decreto ministeriale 24 agosto 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 16 novembre 1968.

(10821)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PISA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pisa

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto n. 3647 del 5 ottobre 1970 con il quale il dott. Billi di Sandorno Rizzardo veniva dichiarato vincitore della condotta medica di Montecastelli Pisano (Castelnuovo V.C.);

Considerato che il predetto ha rinunciato con lettera del 13 ottobre 1970 all'accettazione di tale sede;

Considerato che si rende necessario procedere alla nomina del dott. Zingoni Mario candidato che segue in graduatoria e che ha chiesto la citata sede in ordine di preferenza;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Zingoni Mario è dichiarato vincitore della condotta medica di Montecastelli Pisano (Castelnuovo V.C.).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Pisa e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Pisa e del comune interessato.

Pisa, addì 26 ottobre 1970

Il medico provinciale: CIOFFI

(10747)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 9 ottobre 1970, n. **36.**

Modifiche alle leggi regionali 20 agosto 1968, n. 29 e 2 luglio 1969, n. 11.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 34 *del* 15 *ottobre* 1970)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 3 della legge regionale 20 agosto 1968, n. 29, è modificato nella lettera *d*) come segue:

«*d*) quattro esperti nelle materie economiche e sociali, designati dalla Giunta regionale, di cui uno competente per i problemi socio-economici della minoranza di lingua slovena».

Art. 2.

Nell'art. 2 della legge regionale 2 luglio 1969, n. 11, la lettera *h*) è modificata come segue:

«*h*) le attività e le iniziative riguardanti il patrimonio culturale della minoranza di lingua slovena e degli altri gruppi etnici o linguistici della Regione».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale» della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 9 ottobre 1970

BERZANTI

(10468)

ANTONIO SESSA, *direttore* — ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.